

Legge 16 giugno 1939, n. 1111  
Disciplina degli affittacamere

Art. 1

I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

Art. 2

Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.

Art. 3

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali, giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 4

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo, nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio deve essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza, ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

Classifica

Art. 5

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6

Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno e gabinetto completo, con pareti maiolicate.

Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo, con pareti rivestite di materiale lavabile.

Sono assegnati alla terza categoria gli alti affittacamere i quali affittino camere ammobiliate e arredate decorosamente.

Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.

Art. 7

Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive province, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.

Art. 8

Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, è ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare, entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

#### Art. 9

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della provincia, i quali hanno accettato la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perché provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.

#### Denuncia dei prezzi

#### Art. 10

Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti nonché quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno successivo.

I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo. È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

#### Vigilanza e sanzioni

#### Art. 11

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo.

Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonché dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

#### Art. 12

Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.

Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione entro venti giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

#### Transitorie e finali

#### Art. 13

Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce, di cui ai precedenti artt. 7 e 10, entro il mese di settembre del 1939.

#### Art. 14

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

\*\*\*\*\*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(Omissis)

Articolo 108

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti (1) (2).

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

(2) Il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 109

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135.

\*\*\*\*\*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630  
(in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 181)  
Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

(Omissis)

Capo V.  
Affittacamere.  
Art. 24.

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, numero 1111, è sostituito dal seguente:  
<<La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo>>.

\*\*\*\*\*

Decreto Commissario Turismo 29 ottobre 1955  
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.225 del 5 novembre 1955)  
Direttive di carattere generale per l'attuazione del  
decentramento amministrativo in materia di Turismo

(Omissis)

Affittacamere

La vigilanza degli affittacamere, di cui all'art. 24 del DPR 28 giugno 1955, n. 630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

- a) sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;
- b) sull'osservanza del limite previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;
- c) sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplicino attività proprie degli esercizi alberghieri;
- d) sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111;
- e) sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'art. 10 della legge n. 1111.